



Ufficio Tributario

Roma, lì 21.01.2019

**Alle Associazioni Regionali e
Provinciali CONFESERCENTI
All'attenzione dei Responsabili
Fiscali e Tributari
Loro Sedi**

**Oggetto: Le principali misure fiscali della Legge di Bilancio 2019 – La c.d.
“Flat Tax”**

Tra le principali disposizioni in materia fiscale contenute nella Legge n.145 del 30 dicembre 2018, c.d. “Legge di Bilancio 2019”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2018 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2019, merita particolare attenzione la previsione sul nuovo Regime Forfettario (c.d. “Flat Tax”).

Infatti, a partire dal 1 gennaio 2019 per i titolari di partita IVA vengono ampliate le modalità di accesso al nuovo Regime Forfettario (c.d. “Flat Tax”) prevedendo un’unica **soglia di ricavi per l’accesso fissata a 65.000,00 €** e l’eliminazione delle altre condizioni previste (beni strumentali non superiori a 20.000,00 €, spese per personale non superiore a 5.000,00 €).

Per evitare che la “Flat Tax” porti all’aumento del fenomeno delle “**false partite IVA**” sono state definite precise cause di esclusione:

- ❖ Esclusi esercenti attività di impresa, arti o professioni che **partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività**, a società di persone, ad associazioni o a

imprese familiari, ma anche quelli che **controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione**, le quali **esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili** a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni (quindi la mera partecipazione ad una S.r.l. di per sé non costituisce causa di esclusione dal regime);

- ❖ Esclusi chi esercita la propria attività nei confronti dei **datori di lavoro** con i quali **siano in essere rapporti di lavoro**, o lo **siano stati nei due precedenti periodi di imposta**.

Non costituisce più causa di esclusione la percezione nell'anno precedente di redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000,00 €.

Da ricordare che, come nella precedente previsione, non possono avvalersi del regime forfetario:

- ❖ i soggetti che si avvalgono di **regimi speciali ai fini IVA**;
- ❖ **i soggetti non residenti**, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea, o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicurino un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- ❖ i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili oppure cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.

MODALITA' DI ACCESSO AL REGIME FORFETTARIO	
(L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.64/E/2018 ha chiarito che non vi è alcun vincolo sul passaggio dal regime semplificato al forfetario per le Partite IVA)	
Per i soggetti già in attività	Essendo il regime forfetario un regime "naturale" non serve alcuna comunicazione
Per le nuove partite IVA	Comunicazione nel modello AA9/12 per apertura P.IVA
MODALITA' DI USCITA DAL REGIME FORFETTARIO	
Per volontà	Compilazione quadro VO della dichiarazione IVA. Opzione per il regime ordinario (vincolo triennale). Valido comunque il comportamento concludente.
Per Legge	Mancanza di uno dei requisiti o per il verificarsi di una delle cause di esclusione.
Per accertamento definitivo	Che attesta il venir meno di una delle condizioni di accesso o l'esistenza di una delle cause di esclusione.

Per i contribuenti che applicano il nuovo regime forfettario 2019 sono previsti i seguenti vantaggi fiscali:

❖ **Esclusione dall'applicazione dell'IVA, IRAP e ISA (esonero conseguente da dichiarazione IVA e altri adempimenti fiscali).**

In generale i soggetti che adottano il regime forfettario sono esonerati dal versamento dell'IVA, e di contro non hanno diritto alla relativa detrazione. Sulle fatture emesse, pertanto, non si deve addebitare l'IVA ai propri clienti. Nelle fatture di importo superiore a € 77,47 è necessario di conseguenza apporre la **marca da bollo da € 2,00**. Sono “esenti” da bollo ad esempio le fatture relative agli acquisti UE;

❖ **Il calcolo del reddito imponibile viene effettuato in modo “forfettario”,** ossia applicando al totale dei compensi/ricavi dei coefficienti di redditività predeterminati e diversi in base al codice ATECO. Una volta determinato il reddito imponibile, **si scomputano da esso i contributi previdenziali versati** in base alla normativa vigente. Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;

❖ Il reddito viene assoggettato ad imposta sostitutiva IRPEF e IRAP pari al 15% **L'imposta sostitutiva deve essere versata** tramite mod. F24 (anche mediante compensazione) nei termini previsti per il versamento dell'acconto/saldo IRPEF.

Se si rispettano determinati requisiti si può applicare un'imposta sostitutiva molto più vantaggiosa al 5% (oltre che una riduzione del carico contributivo) per i primi 5 anni di attività. Per poterne beneficiare è necessario che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta (escluso il caso in cui l'attività consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni)
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore al limite che consente l'accesso al regime;

- ❖ **Esonero dalla ritenuta d’acconto** sui ricavi o compensi corrisposti dal sostituto d’imposta;
- ❖ **Nessuna ritenuta alla fonte;**
- ❖ **Permanenza nel regime fino a che sussistono i requisiti** (nessun limite di tempo);
- ❖ **Esonero da esterometro e da obbligo fatturazione elettronica.**
- ❖ Ai vantaggi sopra elencati si rileva tuttavia un aspetto negativo: **la “Flat Tax” al 15% esclude i titolari di partita IVA dalla possibilità di beneficiare di detrazioni e deduzioni IRPEF** ed è soprattutto su questo punto che è necessario soffermarsi quando ci si chiede se conviene o meno aderire al regime forfettario, in relazione a quella che è la propria specifica situazione.

I **coefficienti di redditività** (non sono variati rispetto la precedente previsione), in base al codice ATECO sono i seguenti:

- ❖ Industrie alimentari e delle bevande (codice ATECO 10 - 11): limite ricavi/fatturato € 65.000,00 con coefficiente di redditività al 40%;
- ❖ Commercio all’ingrosso e al dettaglio (codice ATECO 45 - da 46.2 a 46.9 - da 47.1 a 47.7 - 47.9): limite ricavi/fatturato € 65.000,00 con coefficiente di redditività al 40%;
- ❖ Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (codice ATECO 47.81): limite fatturato/ricavi € 65.000,00 con coefficiente di redditività al 40%;
- ❖ Commercio ambulante di altri prodotti (codice ATECO 47.82 - 47.89): limite fatturato/ricavi € 65.000,00 con coefficiente di redditività al 54%;
- ❖ Costruzioni e attività immobiliari (codice ATECO 41 - 42 - 43) - (68): limite fatturato/ricavi € 65.000,00 con coefficiente di redditività all’ 86%;
- ❖ Intermediari del commercio (codice ATECO 46.1): limite fatturato/ricavi € 65.000,00 con coefficiente di redditività al 62%;
- ❖ Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (codice ATECO 55 - 56): limite fatturato/ricavi € 65.000,00 con coefficiente di redditività al 40%;
- ❖ Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (codice ATECO 64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 72 -73 - 74 - 75 - 85 - 86 - 87 - 88): limite fatturato/ricavi € 65.000 ,00 con coefficiente di redditività al 78%;
- ❖ Altre attività economiche (codice ATECO da 01 a 03 da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 -84 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99): limite fatturato/ricavi € 65.000,00 con coefficiente di redditività al 67%.

Gli esercenti che fino al 31 dicembre 2018 hanno applicato il regime ordinario, per passare al regime forfettario dal 1 gennaio 2019, oltre a dover essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'accesso, devono seguire un *iter* preciso per il passaggio. Durante questa fase la parte più delicata è quella che riguarda la **rettifica e restituzione dell'IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario** (Riferimento Circolare n.10/E del 4 aprile 2016 dell'Agenzia delle Entrate) sui beni mobili, strumentali, immateriali, etc., in quanto si passa da un regime dove è ammessa la detrazione dell'IVA a un regime dove è prevista l'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti.

Sul piano operativo la **rettifica va effettuata**:

- ❖ Per i beni e servizi (es. rimanenze di magazzino) non **ancora ceduti o non ancora utilizzati** al 31/12/2018. L'imposta deve essere rettificata in un'unica soluzione, senza attendere l'effettivo impiego degli stessi. La rettifica riguarda l'intera IVA detratta all'acquisto;
- ❖ se per i **beni ammortizzabili** (compresi i beni immateriali) al 31/12/2018 **non è ancora trascorso un quinquennio dall'acquisto del bene** (ci si riferisce quindi ai beni acquistati a partire dal 2015). La rettifica in questione è calcolata "con riferimento a **tanti quinti dell'imposta** quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio". Non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a € 516,46 né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito è superiore al 25%; **per questi ultimi, dunque, la rettifica della detrazione non va effettuata**;

Anno di acquisto	2015	2016	2017	2018
Rettifica in quinti	1/5	2/5	3/5	4/5

- ❖ se per i **beni immobili** al 31/12/2018 non è ancora trascorso un decennio dalla data di acquisto o di ultimazione (ci si riferisce quindi agli immobili acquistati o ultimati dal 2010). La rettifica è calcolata con riferimento a **tanti decimi dell'imposta** detratta quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio.

Anno di acquisto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rettifica in quinti	1/10	2/10	3/10	4/10	5/10	6/10	7/10	8/10	9/10

La rettifica va eseguita **nella dichiarazione IVA dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie** e il versamento dell'eventuale importo a debito va effettuato in un'unica soluzione (per i soggetti che passano al regime dal 1 gennaio 2019, la rettifica va fatta nella dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2018 quindi entro il 30 aprile 2019).

ESEMPI RETTIFICA IVA

<u>Anno di acquisto</u>	<u>Descrizione acquisto</u>	<u>IVA da rettificare</u>
2015	BENE STRUMENTALE A Valore di acquisto € 2.000,00 + IVA	1/5 mancante al compimento del quinquennio fiscale. (€ 440,00 x 1/5) = € 80,00
2017	BENE STRUMENTALE B Valore di acquisto € 6.000,00 + IVA	3/5 mancanti al compimento del quinquennio fiscale. (€ 1.320,00 x 3/5) = € 792,00

Alla luce di quanto sopra detto è possibile fare alcune considerazioni circa la convenienza o meno ad accedere al regime forfettario, sottolineando che **sono molte le variabili sensibili che richiedono una valutazione specifica caso per caso**.

	PRO	CONTRO
Calcolo dell'imposta	L'aliquota fissata al 15% risulta sicuramente conveniente, soprattutto se si dichiarano redditi alti. Inoltre, per che inizia nuove attività l'aliquota agevolata al 5% risulta	L'applicazione del regime forfettario, di contro, potrebbe risultare poco conveniente a chi non dichiara redditi alti, considerando la

	<p>molto vantaggiosa. Il fatto di poter applicare un'aliquota fissa consente di quantificare e pianificare più agevolmente gli esborsi finanziari per il saldo imposte.</p> <p>L'applicazione del regime forfettario comporta anche l'esonero dall'applicazione della ritenuta sui ricavi e compensi percepiti. Questo conferisce un vantaggio finanziario ai professionisti ed agenti di commercio.</p>	<p>conseguente rinuncia di oneri detraibili e deducibili (esclusi i contributi previdenziali che vanno a ridurre la base imponibile sulla quale applicare l'imposta). Il regime forfettario rischia di diventare sveniente per coloro che hanno effettuato ad esempio interventi di ristrutturazione edilizia, pagano interessi passivi sul mutuo per l'acquisto prima casa, oppure sostengono elevate spese sanitarie. Sullo stesso piano vengono meno le detrazioni per familiari a carico (queste considerazioni valgono solo nel caso in cui il contribuente non percepisca altri redditi per i quali potrebbe beneficiare delle detrazioni fiscali sopra descritte).</p>
Determinazione del reddito	<p>Nel regime forfettario il reddito è determinato "forfettariamente", quindi i soggetti che di norma</p>	<p>I soggetti che di contro sostengono in ogni caso costi significativi per le proprie attività hanno</p>

	<p>sostengono pochi costi, troveranno convenienza nell'applicazione del regime, in quanto si vedrebbero riconoscere "gratuitamente" una quota di costi.</p>	<p>interesse a continuare ad applicare il regime ordinario, in quanto le percentuali di forfettizzazione di norma sono poco adeguate alla situazione economica.</p> <p><u>Particolare attenzione</u> va posta su coloro che in base al tipo di attività hanno magazzini dal valore elevato. A riguardo nel passaggio al forfettario la normativa prevede l'impossibilità di dedurre quei costi che normalmente venivano stornati in virtù dell'applicazione del criterio di competenza nel regime ordinario. Di conseguenza diventeranno irrilevanti le rimanenze risultanti al 31/12 dell'anno precedente a quello di accesso al regime forfettario in quanto non possono essere riportate nell'anno successivo come componente negativo (le rimanenze finali sono incorporate nella percentuale forfettaria di</p>
--	---	--

		determinazione dei costi.)
IVA	<p>Il regime forfettario è caratterizzato da operazioni fuori dal campo dell'applicazione dell'IVA, con la naturale conseguenza di essere esonerati dal versamento dell'IVA</p>	<p>Gli esercenti in “Flat Tax” esonerati dal versamento dell'IVA di contro non hanno diritto alla relativa detrazione. Di conseguenza non esercitare la rivalsa IVA, non offre nessun vantaggio per le cessioni verso soggetti titolari di partita IVA e rischia di distorcere il mercato in quanto si potrebbero aumentare i prezzi di cessione di un bene o servizio per recuperare finanziariamente l'IVA pagata dagli sugli acquisti.</p>